

**N. R.G. 1289/2024**



**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di MATERA**

Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Anna Zaccaria, all'esito delle note scritte ex art. 127 ter cpc in data 30.05.2025, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in prima istanza, iscritta al N° 1289 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024 promossa da:

*Parte\_1* (P. IVA *P.IVA\_1* ), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con il patrocinio dell'avv. Mariarita Giommoni  
- OPPONENTE -

**CONTRO**

*Controparte\_1* (P. IVA *P.IVA\_2* ), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con il patrocinio dell'avv. Vincenzo Nota  
- OPPOSTA -

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Oggetto del giudizio è l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 283/2024 emesso dall'intestato Tribunale in data 30.07.2024 nei confronti di *Parte\_1* [...] per il pagamento della somma di € 21.600,00 oltre interessi e spese, in favore della *Controparte\_1* quale saldo residuo della fattura n. 112 del 23.12.2021, emessa in relazione ad un contratto di sponsorizzazione per la partecipazione al Campionato Nazionale di serie A di calcio a 5, stagione sportiva 2021/2022 intercorso tra le parti.

L'opponente ha eccepito pregiudizialmente il difetto di competenza del Tribunale ordinario a pronunciarsi sulla controversia oggetto di azione monitoria, e la conseguente nullità del decreto ingiuntivo opposto, stante l'applicabilità della clausola compromissoria contenuta nell'art. 9 del contratto di sponsorizzazione.

Nel costituirsi in giudizio, il procuratore di parte opposta ha espressamente aderito all'eccezione pregiudiziale sollevata dall'opponente, per poi rilevare, nelle note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 30.05.2025, che in caso di adesione all'eccezione di incompetenza è escluso il potere del giudice ordinario di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciarsi sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui.

Ciò posto, al caso di specie si ritiene applicabile la fattispecie di cui all'art. 38 co. 2 c.p.c., che in caso di adesione delle parti all'indicazione del giudice competente richiama l'ipotesi di riassunzione della causa, avanti al giudice indicato dalle parti, secondo le modalità di cui all'art. 50 c.p.c.. Infatti, l'eccezione di compromesso ha carattere processuale, integra una questione di competenza e deve essere eccepita dalla parte interessata, a pena di decadenza e nel termine di cui all'art. 166 c.p.c. (Cass. S.U. n. 24153 del 25.10.2013; Cass. civ. ord. n. 22748 del 6.11.2015): non è assimilabile alla competenza funzionale, bensì all'eccezione di incompetenza per territorio semplice, non essendo rilevabile d'ufficio ma proponibile dalla parte convenuta, anche in ragione della disciplina di cui all'art. 819 ter c.p.c., con conseguente applicabilità del disposto dell'art. 38 co. 2 c.p.c. in caso di adesione delle parti all'indicazione del giudice competente.

Al riguardo è poi intervenuta la Corte Costituzionale, con sentenza n. 223/2013, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 819 ter c.p.c., nella parte in cui esclude l'applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo, di regole corrispondenti all'art. 50 c.p.c..

Dunque, l'applicabilità dell'art. 50 c.p.c. comporta necessariamente la possibilità di una trasmigrazione della causa dal giudice ordinario agli arbitri, e il riferimento, contenuto nella sentenza della Corte Costituzionale, all'impiego di regole "corrispondenti" alle previsioni di tale articolo si correla alla necessità

dell'osservanza delle disposizioni proprie del rito arbitrale nel trasferimento della domanda.

Dall'adesione all'eccezione di incompetenza discende la caducazione del decreto ingiuntivo opposto (Cass. civ, n. 16762/2012; n. 11748/2007). Secondo l'orientamento costante della giurisprudenza, il giudice dell'opposizione che dichiara la propria incompetenza ad emettere il decreto ingiuntivo (ovvero che rileva l'adesione delle parti alla relativa eccezione) deve provvedere con sentenza, trattandosi di provvedimento avente duplice contenuto, in tema non solo di incompetenza, ma anche di caducazione per nullità del decreto ingiuntivo (Cass. civ., n. 14594/2012; n. 14552/2005).

Con riguardo alle spese processuali, non potrà che trovare applicazione l'orientamento della Corte di Cassazione formatosi con riferimento all'ipotesi di cui agli artt. 38 co. 2 e 50 c.p.c., secondo il quale "L'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 cod. proc. civ., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa" (Cass. civ. n. 25180 dell'8.11.2013; nello stesso senso, Cass. civ. n. 6106 del 20.03.2006).

P.Q.M.

il Tribunale di Matera, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla causa su indicata così provvede:

- visti gli artt. 819 ter, 38 co. 2 e 50 c.p.c.;
- preso atto dell'adesione all'eccezione di incompetenza del giudice ordinario, proposta dall'opponente, ordina la cancellazione della causa dal ruolo e assegna alle parti il termine di tre mesi per la riassunzione della causa innanzi all'arbitro;
- revoca il decreto ingiuntivo n. 283/2024 emesso dall'intestato Tribunale in data 30.07.2024, in quanto nullo;
- rimette all'arbitro la decisione in ordine alla spese di lite relative alla presente fase processuale.

Così deciso in Matera il 12 settembre 2025

Il Giudice  
dott.ssa Anna Zaccaria